



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteInnocenza **ZAFFINA** Consigliere relatoreElisa **BORELLI** Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **32757** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 69743, reso **El.DA Service s.r.l.** (c.f. e P.IVA 01832990285), quale agente contabile dell'Azienda Ospedale Università Padova, per la gestione dell'attività di cassa, istituzionale e di libera professione, relativa a undici punti cassa, per l'esercizio 2019, con sede legale in Padova (PD), Via della Croce Rossa n. 112, in persona Vilma Zambonin (c.f. ZMBVLM49L67L952D) nata il 27/7/1949, nella propria qualità di legale rappresentante *pro tempore* e Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, dagli Avv.ti Giuseppe Scuglia (c.f. SCGGPP76H29F537Y; giuseppe.scuglia@ordineavvocatipadova.it) e

Federico Pagetta (c.f. PGTFRC69L22B563W;

	federico.pagetta@ordineavvocatipadova.it), entrambi del Foro di Padova, con	
	domicilio eletto presso il loro studio, sito in 35131 – Padova (PD), via Enrico	
	degli Scrovegni n. 2/A,	
	Visti gli atti del giudizio;	
	Uditi , all’udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l’assistenza della	
	dott.ssa Alessandra Zotti, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto	
	Procuratore Generale dott.ssa Francesca Cosentino, l'Avv. Giuseppe Scuglia	
	per l'agente contabile, la dott.ssa Barbara Gerunda e l'Avv. Ludovica Romano,	
	per l'Azienda Ospedale Università Padova, che concludevano come da	
	verbale.	
	Premesso in	
	FATTO	
	1. Con relazione n. 685 del 30 dicembre 2025, il Magistrato istruttore	
	sottoponeva al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 69743, reso da	
	El.Da Service s.r.l., agente contabile dell'Azienda Ospedale Università	
	Padova, avente ad oggetto la gestione dell'attività di cassa, istituzionale e di	
	libera professione, relativa a undici punti cassa, per l'esercizio 2019.	
	Il conto, depositato tramite il portale SIRECO in data 30 dicembre 2020,	
	riportava la sottoscrizione dell'agente contabile, nella persona della sig.ra	
	Vilma Zambonin, Presidente del Consiglio di amministrazione, e del	
	Responsabile del Servizio economico-finanziario, Roberto Toniolo, entrambe	
	in data 27 febbraio 2020, nonché quella del Direttore della UOC Contabilità e	
	Bilancio, dott.ssa Barbara Gerunda, in data 29 dicembre 2020. Risultavano	
	allegati il provvedimento di parificazione, a firma del Responsabile	
	economico-finanziario, in data 15 ottobre 2020, con presa visione del Collegio	
	2	

	Sindacale, e i verbali del Collegio Sindacale recanti le verifiche delle casse	
	(nn. 30, 36, 41, 42 e 46 del 2019), mentre non risultava presentata la relazione	
	dell'organo di controllo interno prescritta dal secondo comma dell'art. 139	
	c.g.c.	
	In sede istruttoria erano stati acquisiti, a seguito di richiesta solo parzialmente	
	riscontrata, un prospetto riassuntivo degli importi riscossi mensilmente, gli	
	estremi delle quietanze dei versamenti in Tesoreria, il contratto di affidamento	
	del servizio, un'attestazione dell'assenza di contestazioni a carico dell'agente,	
	il verbale del Collegio Sindacale del 15 ottobre 2020 e la delibera del Direttore	
	Generale n. 1543 del 6 novembre 2020, di approvazione del conto; non	
	risultava, invece, depositata, neppure a seguito di specifica richiesta	
	istruttoria, la relazione di cui all'art. 139, comma 2, c.g.c..	
	All'esito dell'istruttoria, il Magistrato istruttore rilevava i seguenti profili di	
	criticità: a) la mancata produzione del provvedimento di nomina dell'agente	
	contabile, risultando depositata solo una deliberazione di ricognizione degli	
	agenti operanti nell'esercizio 2019, nella quale figurava El.Da Service s.r.l.; b)	
	la scadenza, alla data del 30 novembre 2014, del contratto stipulato il 1°	
	ottobre 2009, in assenza di documentazione relativa a un'eventuale proroga,	
	non prevista, peraltro, dal contratto medesimo; c) un modello organizzativo	
	del servizio di cassa, desunto dalle istruzioni operative aziendali allegate al	
	contratto, secondo il quale ogni addetto alla riscossione era tenuto a una	
	rendicontazione giornaliera e al conferimento del denaro contante, escluso il	
	fondo cassa, a una cassa funzionale unica, denominata "Cassa Tesoreria",	
	ric conducibile, ad avviso del Magistrato istruttore, al modulo organizzativo	
	della gestione plurisoggettiva di cui all'art. 192 del R.D. n. 827/1924, con	
	3	

	conseguente qualificazione di ciascun addetto ai singoli punti cassa quale	
	agente contabile secondario, tenuto, come tale, alla resa di un proprio conto	
	da allegare a quello dell'agente principale; d) la mancata allegazione al conto	
	dei sub-conti dei singoli addetti alla riscossione, con conseguente	
	impossibilità di imputare le singole operazioni di incasso e di riversamento	
	alle rispettive sotto-gestioni, essendo gli importi esposti nel conto	
	rappresentati cumulativamente e per sola tipologia di entrata, al netto, peraltro,	
	delle operazioni di rimborso ticket, di restituzione di eccedenze di fattura e di	
	annullo di incassi, non registrate nel conto, ma emergenti dai prospetti analitici	
	acquisiti in istruttoria; e) lo sfasamento temporale tra la parifica del conto,	
	intervenuta il 15 ottobre 2020, e la sua approvazione, entrambe successive	
	all'approvazione del bilancio di esercizio 2019, avvenuta con DDG n. 729 del	
	29 maggio 2020; f) la mancata presentazione della relazione dell'organo di	
	controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c..	
	Il Magistrato istruttore precisava, altresì, che il conto chiudeva in pareggio,	
	con riscossioni e versamenti pari a euro 5.823.039,73 e una consistenza di	
	cassa iniziale e finale di euro 8.000,00, coerente con quella delle gestioni	
	anteriore e successiva relative al medesimo agente, e che le differenze	
	riscontrate tra gli importi del conto e quelli risultanti dalla documentazione di	
	supporto, pari a euro 131,60 per le riscossioni e a euro 50,00 per i versamenti,	
	risultavano puntualmente giustificate.	
	Alla luce dei profili di irregolarità sopra indicati, riferiti, ad avviso del	
	Magistrato istruttore, alla idoneità rappresentativa del conto e	
	all'adempimento degli obblighi di rendicontazione, la relazione concludeva	
	per una declaratoria di irregolarità senza discarico per l'agente contabile.	
	4	

	2. Con memoria depositata in data 22 aprile 2026, l'Azienda Ospedale	
	Università Padova ha controdedotto a ciascuno dei profili di criticità rilevati.	
	Quanto alla relazione dell'organo di controllo interno, è stato rappresentato	
	che, secondo le Istruzioni Operative fornite da Azienda Zero (ente di	
	governance della sanità regionale veneta istituito dalla l.r. n. 19/2016,	
	vincolanti per le aziende sanitarie regionali) fino all'esercizio 2021 la prassi	
	aziendale era quella di non considerare detta relazione quale documento	
	autonomo, ritenendone il contenuto assorbito dalla combinazione della	
	parifica del conto, del verbale del Collegio Sindacale (nella specie, il verbale	
	n. 58 del 15 ottobre 2020) e della delibera di approvazione del conto (DDG n.	
	1543 del 6 novembre 2020), tutti già depositati nel sistema DAED. Solo a	
	seguito della nota della Sezione prot. n. 1219 del 26 settembre 2022 e della	
	conseguente nota di Azienda Zero prot. n. 31812 del 14 novembre 2022	
	sarebbe stato introdotto un modello autonomo di relazione, applicato	
	retroattivamente ai soli conti relativi all'esercizio 2021, e non anche a quelli,	
	come il presente, relativi ad esercizi precedenti, per i quali la relativa	
	predisposizione non sarebbe stata comunque possibile, attesa la cessazione,	
	nel frattempo, dei componenti del Collegio Sindacale allora in carica.	
	Con riferimento allo sfasamento temporale, è stato precisato che la parifica	
	del conto e la sua approvazione sarebbero intervenute, rispettivamente, il 15	
	ottobre 2020 e il 6 novembre 2020, e che il relativo ritardo, rispetto	
	all'approvazione del bilancio di esercizio 2019, sarebbe ascrivibile al carico di	
	attività eccezionale e imprevedibile gravante sull'Azienda nel 2020, quale	
	centro di riferimento regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica	
	da Covid-19 (DGR n. 344/2020 e n. 1367/2020), senza che ne sia derivata	
	5	

	alcuna incidenza sulla veridicità e attendibilità dei dati di bilancio, risultando	
	le operazioni di gestione del conto relative all'esercizio 2019 già registrate in	
	contabilità alle rispettive date di esecuzione, con conseguente corrispondenza	
	tra i dati di bilancio, quelli del conto e i flussi SIOPE.	
	In ordine alla nomina dell'agente, l'Amministrazione ha rappresentato che la	
	delibera del Direttore Generale n. 1 del 3 gennaio 2020, recante	
	"Individuazione e nomina degli Agenti Contabili anno 2019", avrebbe	
	direttamente individuato e nominato, tra gli altri, El.Da Service s.r.l. quale	
	agente contabile per l'esercizio 2019, non potendo dunque qualificarsi come	
	delibera di mera ricognizione, tanto più che analoga nomina sarebbe già stata	
	effettuata con la precedente delibera n. 238 del 23 febbraio 2018, con rinnovo	
	automatico annuale salvo comunicazione contraria, da ultimo confermato	
	dalla nota prot. n. 1060 dell'8 gennaio 2019 della UOC Direzione	
	Amministrativa di Ospedale. Quanto alla durata del contratto, stipulato il 1°	
	ottobre 2009, è stato precisato che il termine di sei anni previsto dall'art. 9	
	decorreva dall'attivazione di entrambi i lotti oggetto di gara (e, in particolare,	
	dal 1° dicembre 2008 per il lotto relativo all'ufficio Cassa) e che	
	l'Amministrazione ha prodotto le richieste di proroga, sottoscritte per	
	accettazione dalla controparte, idonee a coprire l'intero esercizio 2019. È stato,	
	infine, escluso che gli operatori della società El.Da Service s.r.l. gestissero,	
	nell'anno 2019, una cassa economale, essendo stata tale gestione internalizzata	
	a far data dal 2017 (DDG n. 436 del 31 marzo 2017).	
	Con riferimento al profilo della qualificazione soggettiva degli addetti alla	
	riscossione, è stato rappresentato che il conto sarebbe stato predisposto in	
	conformità alle Istruzioni Operative per la compilazione dei conti giudiziali	
	6	

	fornite da Azienda Zero, da ultimo revisionate nel 2017 anche a seguito di	
	confronto con la Sezione, secondo le quali l'addetto alla cassa non può	
	qualificarsi agente contabile ove le somme riscosse vengano riversate, a fine	
	giornata, al cassiere centrale. L'Amministrazione ha descritto, a tal fine,	
	l'organizzazione del servizio nell'anno 2019 - articolato su quattro casse	
	(Monoblocco, Centro Clinico ambulatoriale di Via Modena, Area Est, Centro	
	Odontoiatrico), con un numero complessivo di 19 cassieri (5 per il punto	
	Odontoiatrico e 14 per i restanti punti) e 11 cassette dotate di fondo cassa,	
	fornite dall'Amministrazione e quotidianamente assegnate agli operatori in	
	base ai turni di lavoro stabiliti dagli appaltatori - evidenziando che nessun	
	operatore era assegnato in modo costante allo stesso punto cassa, allo stesso	
	sportello o alla stessa cassetta, salvo gli addetti della società Cento Orizzonti	
	limitatamente al punto Odontoiatrico, e che, a fine turno, ciascun operatore	
	depositava la cassetta in una cassaforte custodita dalla ditta appaltatrice,	
	responsabile della relativa conservazione. Tale assetto, secondo	
	l'Amministrazione, sarebbe stato funzionale a segregare le attività dei singoli	
	operatori a fini di prevenzione di rischi corruttivi, e osterebbe alla	
	qualificazione dei medesimi come agenti contabili secondari, residuando, in	
	ogni caso, evidenza delle singole operazioni di incasso e di riversamento, già	
	depositata in istruttoria, dalla quale risulterebbe la chiusura in pareggio del	
	conto. Sulla base di tali argomentazioni, l'Amministrazione ha concluso	
	auspicando la dichiarazione di regolarità del conto.	
	3. Con memoria depositata in data 22 aprile 2026, si costituiva in giudizio	
	El.Da Service s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , la quale,	
	nel richiamare le medesime argomentazioni già sviluppate	

	dall'Amministrazione quanto alla non configurabilità degli addetti alla	
	riscossione quali agenti contabili secondari, evidenziava l'assenza di	
	ammanchi e la natura formale delle irregolarità rilevate dal Magistrato	
	istruttore, e concludeva, in via principale, per la dichiarazione di regolarità del	
	conto e il discarico dell'agente contabile; in via subordinata, per il discarico	
	anche in presenza di eventuali irregolarità formali; in via ulteriormente	
	subordinata, per l'acquisizione istruttoria della documentazione analitica a	
	supporto della gestione.	
	4. All'udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della	
	dott.ssa Alessandra Zotti, le parti presenti concludevano come da verbale, e la	
	causa veniva trattenuta in decisione.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale n. 69743,	
	reso da El.Da Service s.r.l., agente contabile dell'Azienda Ospedale Università	
	Padova per la gestione, nell'esercizio 2019, dell'attività di cassa istituzionale e	
	di libera professione relativa a undici punti cassa.	
	L'esame della documentazione in atti consente al Collegio di formulare un	
	giudizio sulla regolarità, formale e sostanziale, del conto, secondo la funzione	
	tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 e seguenti del codice di	
	giustizia contabile.	
	2. Quanto al primo profilo di criticità rilevato dal Magistrato istruttore,	
	relativo al ritardo nella presentazione del conto, nonché allo sfasamento	
	temporale tra la sua parifica e approvazione, intervenute, rispettivamente, il	
	15.10.2020 e il 06.11.2020, e l'approvazione del bilancio di esercizio 2019,	
	8	

	anteriore a entrambe (DDG n. 729 del 29.5.2020), il Collegio ritiene che tale	
	anomalia procedimentale sia idonea a fondare la dichiarazione di irregolarità	
	del conto.	
	La parificazione del conto costituisce infatti attività propedeutica e	
	antecedente logico-contabile rispetto alla sua approvazione, la quale deve a	
	sua volta precedere o accompagnare l'approvazione del bilancio di esercizio,	
	secondo lo schema tipico ripreso dall'art. 139 c.g.c. e già affermato da questa	
	Sezione (sent. n. 243/2024). Nel caso di specie tale sequenza risulta invertita,	
	essendo il bilancio di esercizio 2019 stato approvato il 29.5.2020, ossia ben	
	prima della parifica (15.10.2020) e dell'approvazione (06.11.2020) del conto:	
	il dato contabile confluito nel bilancio non è stato quindi preceduto dal vaglio	
	di regolarità proprio del procedimento di resa del conto.	
	Il Collegio non ignora che tale scansione temporale trovi ragione nel carico di	
	attività amministrative del tutto eccezionale e imprevedibile che ha investito,	
	nel corso del 2020, l'Azienda Ospedale Università Padova, quale centro di	
	riferimento regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da	
	Covid-19 (DGR n. 344/2020 e n. 1367/2020), ulteriormente aggravato dalle	
	assenze del personale per malattia. Tale circostanza eccezionale, tuttavia, se	
	vale a spiegare lo sfasamento temporale e a escluderne l'imputabilità all'agente	
	contabile, non è idonea a sanare l'anomalia procedimentale in sé considerata,	
	che integra un elemento oggettivo di irregolarità del conto.	
	3. La seconda criticità segnalata dal Magistrato istruttore attiene alla	
	qualificazione giuridica degli addetti alla riscossione operanti, per conto di	
	El.Da Service s.r.l., presso i singoli punti cassa dell'Azienda. Il Magistrato	
	istruttore, richiamando il modulo organizzativo della gestione plurisoggettiva	
	9	

	di cui all'art. 192 R.D. n. 827/1924, ha ritenuto che l'articolazione del servizio	
	imponesse di qualificare ciascun addetto come agente contabile secondario,	
	tenuto alla resa di un proprio conto da allegare a quello dell'agente principale;	
	tale modulo si contrappone, sul piano dogmatico, a quello fondato sulla	
	individuazione di un agente contabile che si serve di una pluralità di soggetti	
	subordinati, qualificabili come "fiduciari", del cui operato l'agente principale	
	risponde, senza che ne derivi, in capo a costoro, un autonomo obbligo di	
	rendiconto, quale corollario del principio, di cui all'art. 188 R.D. n. 827/1924,	
	secondo cui gli agenti indicati dall'art. 178 del medesimo regolamento	
	rispondono dell'operato dei cassieri, impiegati o commessi di cui si avvalgono,	
	a prescindere dall'eventuale approvazione della loro assunzione da parte	
	dell'autorità competente, e senza che tale responsabilità sia attenuata dalla	
	vigilanza esercitata da altri funzionari.	
	Questa Sezione ha di recente aderito all'orientamento secondo cui il dato	
	decisivo per l'assunzione della qualifica di agente contabile è il mero	
	maneggio del denaro pubblico, restando recessivi il formale provvedimento di	
	nomina e l'entità o la durata della giacenza (cfr. Sez. Veneto, sent. n.	
	243/2024). Nel caso di specie, tuttavia, l'applicazione di tale criterio generale	
	risulta resa incerta da elementi documentali di segno tra loro non convergente.	
	Da un lato, il contratto d'appalto stipulato dall'Azienda ULSS n. 16 di Padova,	
	quale azienda capofila, con El.Da Service s.r.l. (Rep. n. 1253 del 1° ottobre	
	2009), all'art. 5, pone in capo alla società appaltatrice l'impegno formale di	
	risarcire la Committente, in caso di ammanchi o sottrazione dolosa o colpevole	
	da parte dei propri collaboratori, sollevandola da qualsiasi danno economico:	
	previsione che, riconducendo la responsabilità patrimoniale verso	
	10	

	l'Amministrazione unitariamente in capo alla società, deporrebbe nel senso del	
	modulo dell'agente-fiduciari. Dall'altro lato, le istruzioni operative allegate al	
	medesimo contratto prevedono che ciascun operatore sia abilitato alle attività	
	di cassa "da un proprio punto di emissione nel quale entra con login e	
	password personali" e che il cassiere sia "personalmente responsabile del	
	punto cassa, dal fondo cassa relativo, degli incassi e dei versamenti effettuati",	
	con obbligo di rilevare contabilmente le differenze riscontrate in sede di	
	chiusura del turno e di reintegrare personalmente l'eventuale ammanco:	
	previsioni che, attestando un'autonoma e individualmente tracciabile	
	disponibilità materiale del denaro in capo a ciascun operatore, deporrebbero,	
	viceversa, nel senso della qualificazione quale agente contabile secondario ai	
	sensi dell'art. 192 R.D. n. 827/1924.	
	Tale duplicità, riscontrabile all'interno della medesima base documentale, non	
	consente al Collegio di ricondurre con sicurezza la fattispecie all'uno o all'altro	
	modulo organizzativo. Non è dirimente, in tal senso, che la clausola di	
	manleva regoli il solo rapporto contrattuale tra la società appaltatrice e	
	l'Amministrazione committente, distinto dal profilo, di rilievo pubblicistico,	
	della qualificazione del singolo operatore ai fini del giudizio di conto: proprio	
	perché quest'ultimo profilo dipende, secondo il criterio generale sopra	
	richiamato, dal mero fatto del maneggio individuale del denaro, l'evidenza di	
	una responsabilità di quadratura personale e tracciata mediante credenziali	
	individuali costituisce un elemento che la sola garanzia contrattuale unitaria	
	non è idonea a neutralizzare.	
	A tale incertezza si aggiunge - quale fattore che ne aggrava, piuttosto che	
	risolvere, la portata - l'assenza della relazione dell'organo di controllo interno	
	11	

	di cui all'art. 139, c. 2, c.g.c. (v. <i>infra</i> , punto 6), che avrebbe potuto fornire	
	elementi di verifica sull'effettivo funzionamento, nella prassi, del modello	
	organizzativo dichiarato, e la mancata allegazione al conto di sub-conti o di	
	analoga documentazione riferita alle singole gestioni giornaliere dei cassieri,	
	che avrebbe consentito di ricostruire, quantomeno a campione, l'articolazione	
	concreta delle responsabilità individuali. In assenza di tali elementi, il	
	Collegio ritiene che la riconduzione della fattispecie all'uno o all'altro modulo	
	organizzativo non risulti agevole sulla base della sola documentazione in atti.	
	Ciò costituisce, di per sé, un elemento di opacità rappresentativa del conto,	
	che depone, quale rilievo concorrente, a sostegno della dichiarazione di	
	irregolarità del conto.	
	Tanto premesso, in ordine alla rappresentazione cumulativa degli incassi	
	riferiti ai diversi punti cassa e tipologie di entrata, risulta dagli atti che il	
	giornale di cassa riporta, per ciascun movimento, il numero della ricevuta, il	
	punto cassa, la causale e l'importo, e che le operazioni di rimborso ticket, di	
	restituzione di eccedenze di fattura e di annullo di incassi, sebbene non	
	singolarmente evidenziate nel conto, risultano documentate nei prospetti	
	acquisiti in istruttoria. Il conto chiude, inoltre, in pareggio, con una	
	consistenza di cassa iniziale e finale coerente con quella delle gestioni	
	antercedente e successiva riferite al medesimo agente, e le differenze	
	riscontrate tra gli importi del conto e quelli risultanti dalla documentazione di	
	supporto (pari, complessivamente, a euro 131,60 per le riscossioni e a euro	
	50,00 per i versamenti, su una gestione complessiva di euro 5.823.039,73)	
	risultano singolarmente giustificate e di entità marginale. Tali circostanze, se	
	da un lato attenuano, sul piano quantitativo, la rilevanza delle criticità	
	12	

	segnalate, dall'altro non valgono a superare l'incertezza qualificatoria sopra	
	evidenziata, la quale attiene non già all'esattezza aritmetica del conto, bensì	
	alla sua idoneità a rappresentare, con la necessaria chiarezza, l'articolazione	
	soggettiva della gestione.	
	4. Quanto al rilievo relativo alla mancata produzione, in sede di deposito del	
	conto, del provvedimento di nomina dell'agente contabile, il Collegio osserva	
	che quest'ultima è stata prodotta in giudizio: si tratta della delibera del	
	Direttore Generale n. 1 del 3 gennaio 2020, recante "Individuazione e nomina	
	degli Agenti Contabili anno 2019", il cui oggetto e il cui tenore dispositivo	
	individuano specificamente, tra gli altri, El.Da Service s.r.l., e che risulta	
	coerente con l'analoga nomina già conferita con la precedente delibera n. 238	
	del 23 febbraio 2018, soggetta a rinnovo automatico annuale salvo	
	comunicazione contraria, da ultimo confermato dalla nota dell'8 gennaio 2019	
	della UOC Direzione Amministrativa di Ospedale.	
	5. Con riferimento, poi, al rilievo relativo alla scadenza del contratto del 1°	
	ottobre 2009 - circostanza che, in assenza di ulteriore documentazione,	
	avrebbe potuto incidere sulla stessa legittimazione di El.Da Service s.r.l. a	
	gestire il servizio nell'esercizio in esame - il Collegio osserva che la	
	documentazione prodotta in giudizio dall'Amministrazione, e segnatamente le	
	richieste di proroga sottoscritte per accettazione dalla controparte, attestano	
	che il rapporto contrattuale ha coperto, senza soluzione di continuità, l'intero	
	esercizio 2019. Analogo rilievo istruttorio risulta superato quanto alla gestione	
	della cassa economale, avendo l'Amministrazione dimostrato che, a far data	
	dal 2017, tale attività è stata internalizzata, sicché correttamente non ne risulta	
	traccia nel conto in esame, riferito all'esercizio 2019.	
	13	

	6. Quanto, infine, alla mancata trasmissione della relazione dell'organo di controllo interno prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c., si tratta di omissione non imputabile all'agente contabile, bensì all'Amministrazione (cfr., <i>ex multis</i> , Corte dei conti, Sez. Veneto, sentenza n. 198/2024), la quale dovrà provvedere, per il futuro, a predisporla e a trasmetterla alla Sezione giurisdizionale, trattandosi di adempimento obbligatorio, dal contenuto delineato dall'ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione. Tale omissione, se pure non incide sulla posizione dell'agente contabile, priva tuttavia il Collegio, come già rilevato, di uno strumento di verifica che avrebbe potuto contribuire a chiarire l'effettiva articolazione delle responsabilità individuali dei cassieri, concorrendo pertanto, sotto tale ulteriore profilo, alla non agevole ricostruibilità del modello organizzativo della gestione.	
	7. Per le ragioni sin qui esposte, il conto giudiziale n. 69743, reso da El.Da Service s.r.l. per l'esercizio 2019, deve essere dichiarato irregolare.	
	8. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizioni di condanna a carico dell'agente contabile, non vi è luogo a provvedere.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32757 del registro di Segreteria, dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 69743 .	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2026.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	F.to digitalmente	F.to digitalmente
	14	

[illegible]